



Area del Territorio

Settore dello Sviluppo Industriale e Paesaggio

Relazione di valutazione dell'affidamento in house alla società partecipata Garda Uno S.p.A. di interventi a tutela del Lago di Garda in attuazione della Legge Regionale n. 26/2003 per l'anno 2024.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO

Il presente documento rappresenta l'istruttoria sull'affidamento *in house* alla partecipata Garda Uno S.p.A. del servizio pubblico di gestione degli interventi a tutela delle acque del Lago di Garda con l'utilizzo di n. 2 battelli spazzini, di n. 1 battello eradicatore e un natante veloce, per l'anno 2024.

La relazione è redatta ai sensi del combinato dell'art. 14 c.3 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" (disciplina già contenuta nell'abrogato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con L. 221/2012) e del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Nuovo Codice dei contratti pubblici*".

L'art. 14 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 dispone ai commi 2 e 3 che:

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

Inoltre, l'art. 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022 n.201 dispone che:

Documento firmato digitalmente

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il comma 2 dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente abrogato) prevedeva che:

“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

La nuova disciplina dei contratti pubblici contenuta nel d.lgs. 36/2023 al comma 5 dell'art. 226 prevede che:

“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Sulla base delle disposizioni finali di cui al co 5 dell'art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici le disposizioni del co. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 sopra richiamate, in merito all'esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, trovano una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 7 del nuovo codice dei contratti pubblici.

L'art. 7 del d.lgs. 36/2023 introduce il nuovo principio di **auto-organizzazione amministrativa**, disciplinato dai primi tre commi:

“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”

Dal disposto normativo richiamato emerge come il principio di auto-organizzazione amministrativa abbia una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è ricompreso anche l'affidamento *in house providing* a società partecipate, che deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati nei primi tre articoli del Nuovo Codice che dovranno essere espressamente richiamati nell'atto

di affidamento ai sensi dell'art. 17 co. 2 del d.lgs. 201/2022:

- Principio del risultato: (art. 1) si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- Principio della fiducia: (art. 2) finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Principio dell'accesso al mercato: (art. 3) richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Quadro normativo di riferimento.

L'esposizione di quanto richiesto in precedenza dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e ora dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società *in house providing*. La formulazione della disciplina dell'"*in house*" è recata a livello comunitario dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE (concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico), dall'art. 12 della direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico) e dall'art. 28 della direttiva 2014/25/UE (appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), i quali disciplinano tipologie di concessioni e appalti che presentano caratteristiche tali da poter essere escluse dall'ambito di applicazione della normativa europea in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici e da consentire il ricorso all'affidamento "*in house*". Dette direttive hanno recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui requisiti dell'"*in house*", introducendo, tuttavia, alcune innovazioni illustrate anche nel parere del Consiglio di Stato n. 298/2015.

A livello nazionale il precedente codice degli appalti e delle concessioni, d.lgs. 50/2016, così come modificato dal decreto correttivo d.lgs. n. 56/2017, conteneva anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "*in house providing*" dettata dalle Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, disciplinando i presupposti per gli affidamenti *in house*. L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e principi contenuti nelle citate direttive, individuava espressamente le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste un "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "*in house*" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima ("controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7 per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. L'art. 192 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'elenco

delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità *in house*, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto effettuare preventivamente (art. 192, comma 2) una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "*in house*", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

In questo contesto si inseriscono le previsioni del d.lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), richiamato dal comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. 201/2022, che all'art. 2, comma 1, lett. o) ripropone la definizione di società *in house*: "*le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3*".

A sua volta, l'art. 16 del T.U.S.P. prevede che: "*1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. [...]*

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Provincia di Brescia ha affidato da lungo tempo il servizio per la gestione degli interventi a tutela del Lago di Garda in attuazione della legge regionale n. 26/2003, art. 43 (ma in precedenza ai sensi della legge regionale n. 33/1977) a Garda Uno S.p.A., società "*in house providing*" partecipata da diversi Enti Locali della Provincia di Brescia e dalla Provincia stessa.

Le modalità di erogazione del servizio si estrinsecano attraverso l'attività di pulizia delle acque superficiali del Lago di Garda da materiali in esso presenti che si svolge con l'utilizzo di vari mezzi - due "battelli spazzini" specializzati (il "Pelikan 1", operativo dal 1981 ed il nuovo "Pelikan 3" in fase di primo utilizzo), da un "battello eradicatore" e da un nuovo natante veloce attrezzato per recupero idrocarburi, tutti di proprietà della Provincia. Le zone in cui deve essere espletata l'attività ricadono sul demanio lacuale prospiciente i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda, Moniga, Manerba, San Felice del Benaco, Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno.

Più in particolare, il servizio di tutela si estrinseca in una serie di attività eterogenee e di difficile programmazione schematica, in quanto soggette a molte variabili (condizioni atmosferiche, eventi meteorologici, accadimenti accidentali, diversa morfologia del bacino lacustre, ecc.), ovvero:

- l'asportazione, la raccolta e il trasporto presso discariche o altri impianti di gestione (recupero o smaltimento) regolarmente autorizzati dei rifiuti normalmente esistenti sulle acque o provenienti dagli affluenti e dalle rive del Lago di Garda;
- l'asportazione, la raccolta e il trasporto presso impianti autorizzati delle macrofite dalle sponde lacustri

quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione e, comunque, ogni qual volta si verificano eccessivi accumuli di macrofite, con eventuali fenomeni di sviluppo di cattivi odori, di deturpazione del paesaggio e di intralcio alla circolazione delle unità di navigazione che effettuano pubblico servizio di trasporto;

- l'asportazione, la raccolta e il trasporto presso discariche od altri impianti di gestione (recupero o smaltimento) regolarmente autorizzati dei rifiuti (ramaglie, tronchi d'albero, detriti, macrofite, ecc.) accumulatisi per effetto di eventi idrologici;
- l'asportazione e l'avvio agli impianti di gestione (recupero o smaltimento) degli idrocarburi immessi nelle acque lacustri, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili (salve le funzioni di spettanza regionale o comunale in relazione ai siti contaminati ai sensi del d.lgs. 152/2006);
- la rimozione e il trasporto presso discariche od altri impianti di gestione (recupero o smaltimento) regolarmente autorizzati di materiali sommersi che possano arrecare danni alla navigazione;
- l'assistenza logistica agli enti preposti alla tutela delle risorse ittiche e alla rimozione di carcasse animali.

La prima questione che occorre affrontare in tal senso attiene alla qualificazione delle attività di cui trattasi, giacché l'inquadramento di una attività nell'ambito dei servizi pubblici locali oppure nell'ambito delle cosiddette attività strumentali (oppure anche solo nell'ambito delle attività imprenditoriali tout court) rileva ai fini della individuazione delle discipline normative applicabili.

La differenza tra servizi pubblici locali ed attività cosiddette strumentali alla Pubblica Amministrazione è infatti in alcuni casi evidente e pacifica (ad esempio costituisce servizio pubblico locale la distribuzione dell'acqua, del gas, la raccolta dei rifiuti urbani ecc., mentre è, invece, attività strumentale la pulizia o la guardiania dei plessi comunali, la gestione di una rete intranet comunale ecc.), mentre in altri casi tale differenza può apparire più sfumata ed incerta.

Con riferimento ai servizi di gestione di cui sopra, salvo l'incertezza normativa che ha caratterizzato gli ultimi anni rendendo poco chiara la linea di demarcazione tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica - sul cui confine pare collocarsi il servizio di pulizia delle acque superficiali, in quanto privo di utenza, tariffazione, redditività - l'analisi delle norme e della relativa *ratio* ad oggi li fa ritenere come attività inquadrabili prevalentemente nell'ambito dei servizi pubblici locali.

Nello specifico si parla di servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica quando ci si riferisce ai servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale (art. 2 co 1 lett. c d.lgs. 201/2022). In ultima analisi non è l'Ente Locale a goderne i benefici in via diretta ma l'intera collettività, i cui bisogni (a titolo di esempio: salubrità e godimento del territorio, sicurezza della navigazione, universalità) vengono soddisfatti.

La qualificazione del servizio di cui trattasi come servizio pubblico economico locale comporta una prima significativa conseguenza, relativa all'individuazione della relativa disciplina di riferimento che l'Ente intende seguire ai fini del nuovo affidamento.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Motivazioni della scelta dell'affidamento in house

In primo luogo, si confermano in capo alla partecipata le condizioni la cui sussistenza è necessaria per qualificare l'affidamento diretto in house, in linea con le disposizioni espressamente individuate dall'art 5 del precedente codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 17 d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che richiama a sua volta il d.lgs 175 del 2016 in ottemperanza ai requisiti previsti dall'Unione Europea.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa sono:

- a) che nelle società controllate non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- c) che l'ente affidante eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri uffici.

L'Ente verifica il perseguimento degli obiettivi richiesti attraverso l'Assemblea dei Soci, il controllo su tutti gli atti più significativi come previsto dallo Statuto e dai Patti Parasociali sottoscritti dai Soci la Convenzione/Disciplinare di esecuzione dei servizi affidati, relativamente ai quali viene richiesta alla società una precisa rendicontazione in termini di modalità di esecuzione dei servizi.

La società Garda Uno S.p.A. risulta essere una società *in house* non in grado di collocarsi come entità posta al di fuori dell'Ente Pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 14 dicembre 2023 avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 Decreto Legislativo. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (...)*" si attesta che la società Garda Uno S.p.A. è una società controllata "*in house*".

La giurisprudenza si è pronunciata favorevolmente sulla possibilità di consentire alle amministrazioni locali di procedere con l'affidamento "*in house*": – per quanto concerne l'ordinamento comunitario, la Corte di Giustizia UE, Sez. IX, con ordinanza 6 febbraio 2020 nelle cause riunite n. C-89/19 e C-91/19, Rieco s.p.a. c. Comune di Lanciano ed altri, ha affermato che "l'art. 12, par. 3, Dir. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Dir. 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale [qual era l'art. 192 del precedente "Codice dei contratti pubblici" italiano] che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche "contratto in house", all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna". – per quanto riguarda invece l'ordinamento nazionale, la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 100/2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Liguria sotto il profilo della violazione della legge di delega legislativa, rilevando, quale principio importante, come l'obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato sia espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e risponda – in un'ottica pro-concorrenziale di allargamento del ricorso al mercato – agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza. Con

particolare riferimento agli obblighi sanciti in precedenza dall'art. 192 d.lgs. 50/2016 ed oggi dalla normativa contenuta nel d.lgs. 36/2023 e nel d.lgs. 201/2022, l'Amministrazione procedente deve dimostrare il fallimento del mercato, ovvero della incapacità del mercato di offrire il servizio *de quo* alle medesime condizioni qualitative, economiche, di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del controllo analogo nonché la sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto *in house*. Come sancito dalla sentenza n. 2102/2021 del Consiglio di Stato, trattandosi di valutazione unitaria e complessa, siccome finalizzata a sintetizzare entro un quadro unificante – rappresentato dai vantaggi insiti nell'affidamento *in house* rispetto a quelli derivanti dal meccanismo concorrenziale – dati molteplici e variegati risultanti dall'istruttoria amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo non potrà che svolgersi secondo le coordinate tipiche del potere discrezionale, rifuggendo da una analisi di tipo atomistico e parcellizzato della decisione amministrativa portata alla sua cognizione, ma orientandolo verso una valutazione di complessiva logicità e ragionevolezza del provvedimento impugnato.

La scelta di affidamento secondo il modello "*in house providing*" alla Società Garda Uno S.p.A. risulta la più conveniente per l'ente affidante, oltretutto per la collettività amministrata, in esito alle considerazioni di seguito riportate.

Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni a supporto della scelta di affidamento *in house* dei peculiari servizi in questione occorre precisare che, a differenza delle aziende private, le aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico e dell'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientrano anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti e il soddisfacimento dei bisogni della collettività, cui va aggiunto infine la tutela occupazionale del personale impiegato.

Per le aziende pubbliche, quindi, il concetto di economicità è legato non solo al raggiungimento di determinati risultati economici, ma anche al prevalere dell'utilità sociale, che deriva dal soddisfacimento dei bisogni della collettività, rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi.

Di conseguenza, oltre all'analisi degli aspetti meramente contabili dell'affidamento *in house*, andranno tenute presenti altre dimensioni dell'analisi, che concorrono ad aumentare l'utilità sociale del servizio, attraverso una più efficace modalità di soddisfacimento dei bisogni collettivi, ai quali l'affidamento intende rispondere.

Di seguito si elencano le motivazioni principali che concorrono ad evidenziare la convenienza dell'affidamento *in house* a seguito della valutazione di cui al co 2 dell'art. 14 i cui esiti sono oggetto della presente relazione:

Trasparenza nei rapporti con i soggetti coinvolti.

Com'è stato accennato le aziende pubbliche, per loro natura, non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto, ma anche alla massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti e il soddisfacimento dei bisogni della collettività. Questo presupposto risulta di centrale importanza nel momento in cui l'Amministrazione decide di affidare ad un soggetto terzo la gestione di un servizio quale quello in oggetto della presente relazione.

E' evidente che tale attività risulterà più trasparente e priva di rischi se effettuata da un soggetto pubblico la cui cultura organizzativa volge al rispetto della cosa pubblica: la competenza e la professionalità acquisita, come già esplicitato, unita sia all'assenza di una logica votata al solo profitto, sia al rapporto instauratosi con la cittadinanza, consolidano un'immagine dell'operatore della società *in house* come parte della pubblica amministrazione e quindi sintomo di trasparenza nei confronti dei cittadini.

Flessibilità rispetto alle interazioni con i cittadini-utenti.

Sempre sotto il profilo organizzativo legato al modello di regolamentazione adottato, si evidenzia come la

gestione del servizio, per la sua estensione e complessità, coinvolge un numero molto elevato di cittadini-utenti con cui è necessario un costante confronto anche per evidenziare casi particolari o esigenze specifiche.

Tale processo partecipativo vede coinvolti non solo la Provincia ma anche il soggetto a cui è preposta l'attività di gestione, che si trova coinvolto direttamente nel rapporto con i cittadini. Un simile modello gestionale, partecipato e flessibile, risulterebbe probabilmente di difficile applicabilità con il coinvolgimento di un soggetto terzo privato titolare della gestione, che sarebbe portatore di un proprio specifico interesse volto alla massimizzazione dell'utile di gestione che, in molti casi, potrebbe risultare in opposizione agli interessi espressi sia della Provincia che dei cittadini.

Semplicità ed efficienza dei processi decisionali.

Dal punto di vista della *governance*, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, per effetto di quel rapporto di delegazione interorganica che è presupposto essenziale del controllo analogo. In tale contesto l'Amministrazione, che è la sola responsabile delle scelte agli occhi della collettività amministrata, conserva maggiore autonomia decisionale e può garantire tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risultasse necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore. Tale assetto appare certamente preferibile, dal punto di vista della *governance*, al ben più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso) e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società *in house* ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, che presenta indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

Salvaguardia del valore dell'asset

L'economicità della scelta sulla modalità di affidamento deve essere valutata anche con riguardo alla salvaguardia del valore dell'asset dell'ente locale, sotto il quale profilo l'affidamento *in house* appare maggiormente tutelante per l'ente. In particolare, allorché la società Garda Uno S.p.A. affidataria del servizio da oltre 10 anni, non venisse confermata nell'affidamento, l'immediato "ricorso al mercato" comporterebbe la perdita per l'ente locale di parte del valore dell'asset, inteso come attività direttamente controllata dalla Provincia, in contrasto con il buon andamento e l'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1, comma 1, della legge n.241/1990; obbligo che non riguarda la sola gestione corrente, ma anche il valore patrimoniale della stessa.

Tutela del personale e delle competenze acquisite

Il personale di Garda Uno S.p.A. ha certamente acquisito una conoscenza ed una professionalità elevata nella gestione del servizio in esame, essendo esso espletato da ben oltre dieci anni. Esaminando sotto questo aspetto l'opzione di affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica, va evidenziato come sia tuttora vigente l'art. 3 bis, comma 2, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale "*in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta*". Questa previsione consentirebbe di effettuare un'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando punteggio al parametro in esame. Ovviamente questa impostazione resterebbe sottoposta all'inevitabile alea delle decisioni dei concorrenti, i quali potrebbero puntare su altri aspetti maggiormente qualificanti della propria offerta marginalizzando l'incidenza del punteggio assegnato alla tutela occupazionale. Pertanto, sotto il profilo della tutela della continuità lavorativa, dell'occupazione e delle professionalità acquisite dai dipendenti dell'attuale gestore Garda Uno S.p.A. risulta maggiormente tutelante l'opzione dell' "*in house*".

Detta norma, volta alla tutela occupazionale, è stata riconosciuta applicabile anche ai servizi ad evidenza pubblica locali dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 46/2013, come elemento valutabile ai fini della procedura di affidamento. E' anche importante sottolineare che il personale dipendente di Garda Uno ha acquisito, nel corso della pregressa gestione del servizio in esame, non soltanto una dettagliata conoscenza delle caratteristiche del servizio (*know how* oggettivo), ma anche un articolato complesso di conoscenze professionali derivante sia dalla continua attività di formazione, sia dalla partecipazione attiva del personale allo sviluppo organizzativo da cui il servizio è stato interessato nel corso dell'ultimo periodo (*know how* soggettivo).

Eliminazione costi di start up

Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, la scelta dell'affidamento *in house providing* direttamente a Garda Uno S.p.A. permette anche di evitare il sostenimento di costi di start up, in quanto la Società è già avviata e non richiede investimenti aggiuntivi per la gestione del servizio, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di affidamento del servizio a terzi. La Società è infatti ad oggi perfettamente in grado di svolgere il servizio da affidare, sia sotto il profilo del *know how* che delle attrezzature, *software* di gestione, forniture, spazi, ecc. Si evidenzia in questo senso anche la conoscenza dei mezzi da dare in dotazione al gestore, sia quella approfondita dei mezzi già operativamente utilizzati in precedenza, sia quella dei nuovi mezzi che sono stati appositamente acquisiti a seguito del recente intervento finanziario di Regione Lombardia a sostegno del servizio in questione: a tale acquisizione si è dato corso nel 2023 con la collaborazione gratuita della stessa Garda Uno S.p.A., come sancita dal decreto del Presidente della Provincia n. 264 del 12 ottobre 2021.

In caso di affidamento a terzi, il periodo di training per acquisire la conoscenza e padronanza nella conduzione dei mezzi e nella conoscenza dei luoghi porterebbe comunque a maggiori costi indotti dal tempo necessario a completarne l'iter.

Ottimizzazione delle spese generali societarie

Come ulteriore motivazione per l'affidamento del servizio a Garda Uno S.p.A. si consideri che, in presenza di tale affidamento, la Società ha la possibilità di ottimizzare i costi indiretti e comuni imputandoli a carico della gestione societaria complessiva di tutte le altre attività affidate. Qualora invece il servizio fosse esternalizzato si verificherebbe una divisione, ma anche un aumento dei sopra citati oneri, in quanto la Provincia di Brescia dovrebbe corrisponderli al nuovo gestore, che li inserirebbe nella determinazione del corrispettivo, mentre Garda Uno S.p.A. continuerebbe a sostenere i propri oneri derivanti dalle spese generali di funzionamento della Società, ripartendoli fra le rimanenti attività assegnate. Pertanto, visto che Garda Uno S.p.A. ha diversi servizi in affidamento, può ottimizzare le c.d. "spese di sistema" raggiungendo economie di scala che non si avrebbero in caso di diversi soggetti gestori dei singoli servizi.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Verifica della convenienza economica: gestione precedente e ragioni del mancato ricorso al mercato

Il servizio oggetto di affidamento è un servizio *sui generis* caratterizzato da una serie di interventi, come sopra descritti, condizionati da una serie di variabili che rendono difficile una compiuta programmazione e quantificazione degli stessi dal punto di vista gestionale e per i quali non sono state individuate "esperienze effettivamente paragonabili", poste le notevoli differenze caratterizzanti le altre realtà lacuali.

Pertanto, appare utile ai fini della valutazione economica del servizio e della congruità dello stesso con i principi richiesti dalla normativa, una breve analisi della gestione precedente.

Le voci di costo del servizio previste per il 2024 individuate nel contratto di servizio sono le seguenti:

	Centro di costo	Importo €
1	Personale operativo (2 addetti adibiti esclusivamente al servizio)	96.000,00
2	Personale tecnico di coordinamento e organizzazione	1.500,00
3	Assicurazione, bolli, manutenzioni periodiche, ricambi e collaudi	8.000,00
4	Carburanti e lubrificanti	15.000,00
5	Trasporto rifiuti	11.000,00
6	Spese generali	5.000,00
	Totale spese correnti	136.500,00
7	Manutenzione straordinaria, ammortamento mezzi comprensivi costi finanziari, accantonamenti per imprevisti e maggiori costi correnti	2.100,00
	Totale spese generale (IVA esclusa)	138.600,00 (Euro 126.000,00 quota Provincia Euro 12.600,00 quota Gestore)

I rendiconti annuali per gli anni dal 2016 al 2022 consentono di verificare ogni singolo costo sostenuto dal Gestore per ogni natura di spesa. Sin da subito appare opportuno sottolineare come i costi del servizio appaiano congrui e godano degli effetti positivi di scala derivanti dall'acquisizione di beni e servizi secondo le previsioni del codice appalti e principalmente per i Servizi di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti, facendone godere dei benefici effetti anche dal servizio oggetto del presente affidamento.

L'importo dell'affidamento è frutto di un calcolo ponderato legato alla valutazione di una serie di voci di costo imprescindibili per lo svolgimento del servizio e in gran parte legate a costi fissi che normativamente qualunque operatore dovrebbe affrontare senza possibilità di margini di discrezionalità in merito alla loro quantificazione:

Costo del personale e terzi direttamente utilizzati per il servizio

In termini di assoluta sicurezza sul lavoro, rispetto a quanto previsto e rendicontato in precedenza, a partire dalla fine del 2022 sono due i battellieri in servizio contemporaneamente sullo stesso mezzo, con relativa incidenza sulla voce di spesa individuata nel contratto di servizio.

I battellieri altresì devono essere adeguatamente formati e in possesso dei requisiti professionali necessari alla conduzione di tutte le unità di navigazione con particolare riferimento al possesso, della patente nautica "Professionale".

Il combinato disposto del numero degli addetti necessari, il numero di monte ore degli interventi programmati per un'adeguata pulizia delle acque lacustri nei vari comuni della costa interessata (circa 1800 ore/anno di servizio – si consideri che si tratta di mezzi molto pesanti e di lenta navigazione), delle condizioni del CCNL di categoria

e della variabile non quantificabile, se non in via meramente presuntiva e sulla base delle esperienze pregresse, degli interventi “fuori programma”, giustifica la voce di spesa preventivata.

Assicurazione, bolli, manutenzioni periodiche, ricambi e collaudi

Si tratta in gran parte di spese fisse per le quali il margine di discrezionalità dell'operatore è molto limitato in quanto alcuni costi sono fissati dalle Autorità competenti e non pongono margine di contrattazione se non parametrata ai livelli di sicurezza e conformità che si ritiene di ottenere e che, vista la natura del servizio, devono essere adeguati e di elevata qualità (come per i costi di assicurazione)

La manutenzione dei battelli concessi in comodato d'uso è stata calcolata secondo i parametri di ordinarietà (cambi olio, filtri, ecc.) che consentano un corretto utilizzo di tutti i mezzi in dotazione, per i quali, non trattandosi di mezzi comuni, è necessario rivolgersi ad un operatore specializzato (nel caso specifico l'operatore presente in zona è unico e non vi sono alternative sul mercato se non rivolgendosi in zone molto distanti in cui, per evidenti motivazioni logistiche, non è possibile trasportare i battelli in oggetto senza un notevole aggravio dei costi).

Carburanti e lubrificanti

Il costo del carburante è notoriamente in costante crescita e le specifiche tecniche dei battelli in dotazione richiedono un consumo non comprimibile, rilevato comunque che si tratta di mezzi moderni e la cui spesa di gestione negli anni è stata ridotta al minimo: si tratta infatti in parte di mezzi ulteriormente ammodernati e in parte in fase di primo utilizzo, come indicato in premessa, successivamente agli accordi per la pulizia dei laghi, grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia (L.R. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica” - D.G.R. 5099/2021) in relazione ai quali è stato sottoscritto l'accordo integrativo.

La stima è legata inoltre al numero dei mezzi e degli interventi programmati nonché sulla base dei costi sostenuti dalla partecipata negli anni pregressi che hanno consentito alla stessa di usufruire di un prezzo legato ad un Contratto di Fornitura sottostante alle regole del mercato, in quanto legato all'intero novero di attività che la partecipata svolge nell'esercizio delle sue funzioni.

Pare opportuno specificare che anche la società Garda Uno è soggetta al Codice degli Appalti e come tale segue le procedure previste dalla normativa per l'affidamento a terzi di servizi e forniture – comprese quelle correlate al servizio in oggetto.

Trasporto e gestione rifiuti

La voce di spesa negli anni è stata stimata secondo le rendicontazioni del gestore legate al contratto in essere dello stesso, sempre secondo le regole del mercato, con il Termovalorizzatore di bacino gestito da A2A.

Anche in questo caso si tratta di una spesa media calcolata sugli interventi programmati e sulle entità di rifiuti che mediamente negli anni sono stati smaltiti in occasione del servizio, suscettibili di variazioni in caso di eventi straordinari che, esclusivamente in via preventiva e marginale, sono stati conteggiati nella stima del costo totale.

A partire dall'anno corrente questa voce di spesa sarà limitata al solo trasporto dei rifiuti, sulla base della legge 17 maggio 2022, n. 60 (cd. “legge SalvaMare”) inerente alla gestione semplificata anche dei rifiuti volontariamente raccolti nelle acque, ora ricompresi nella definizione di “rifiuto urbano” e pertanto il relativo costo verrà remunerato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Spese generali

Si tratta di una voce libera di necessario inserimento per quelle spese non propriamente incluse nelle voci precedenti quali il costo degli ormeggi dei battelli, stabiliti dai Comuni di competenza del porto – rilevato che le possibilità di ormeggio sono limitate vista la conformazione dei battelli stessi e la loro struttura e per le motivazioni indicate in premessa è necessario mantenere i battelli in posizioni strategiche per la miglior resa del servizio.

Manutenzione straordinaria e imprevisti

Voce di spesa quantificata sulla base degli eventi imprevisti che esulano la normale pulizia programmata del lago, il cui verificarsi non può non essere preso in considerazione vista la navigazione e la notevole densità di popolazione turistica del lago.

Sostenibilità di una quota delle spese da parte del Gestore: 10% della quota provinciale

Si tratta di una voce non irrilevante in quanto consente all'Ente di affidare un servizio costituito prevalentemente da voci di spesa fisse e ineludibili ad un costo al netto ribassato senza incidere sulla qualità dello stesso.

Il valore dell'affidamento per il periodo dal 2016 al 2022 è stato pari a € 143.000 per ogni anno, di cui € 130.000,00 a carico della Provincia e € 13.000,00 a carico della società (10% del totale concordato come da accordo): si riepilogano qui i risultati consuntivi per gli anni indicati per ogni singola tipologia di costo.

TIPOLOGIA DI COSTO	2016	2017	2018
Personale e terzi direttamente utilizzato sul servizio	76.383,61	77.800,79	79.212,12
Energie (Carburanti)	18.161,00	19.845,00	16.260,00
Assicurazioni	3.448,03	3.563,46	2.611,54
Manutenzioni Ordinarie	1.602,23	1.529,45	1.429,50
Smaltimenti e Trasporto Rifiuti Indifferenziati	41.864,40	41.075,75	42.925,00
Spese Generali	1.656,50	2.017,52	1.755,00
Manutenzioni Straordinarie ai Battelli Spazzini	3.613,20	4.457,20	22.893,88
TOTALE COSTI SOSTENUTI	146.728,97	150.288,42	167.087,04
Valore dell'Affidamento	143.000,00	143.000,00	143.000,00

(oltre IVA)

TIPOLOGIA DI COSTO	2019	2020	2021	2022
Personale e terzi direttamente utilizzato sul servizio	80.375,76	78.194,41	83.969,98	101.616,59
Energie (Carburanti)	17.175,00	14.940,00	15.480,00	15.300,00
Assicurazioni	1.602,29	620,71	4.175,25	4.161,17
Manutenzioni Ordinarie	6.520,64	5.183,53	7.827,28	6.505,41
Smaltimenti e Trasporto Rifiuti Indifferenziati	37.065,00	40.665,00	40.140,00	25.625,00
Spese Generali	3.303,24	1.641,50	1.819,82	4.648,00
Manutenzioni Straordinarie ai Battelli Spazzini	17.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI SOSTENUTI	164.021,93	141.245,15	153.412,33	157.856,17
Valore dell'Affidamento	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

(oltre IVA)

I sopraindicati dati vanno letti e interpretati insieme alle norme che il Gestore deve applicare in quanto società "in house" ovvero la rigida applicazione del Codice degli Appalti e dei CCNL che consentono di evidenziare trasparenza gestionale e dei Costi sostenuti.

I rendiconti consuntivi degli anni precedenti all'affidamento in corso sono da considerarsi come misura e quantificazione quali/quantitativa delle prestazioni da erogare negli anni di effettivo affidamento: tali prospetti, oltre a confermare la costanza nel tempo delle valutazioni iniziali, dimostrano la congruità del valore di affidamento, tenendo conto, come già indicato, della mancanza di esperienze analoghe avvalorata dall'assenza di un mercato.

Valorizzazione del servizio per gli affidamenti futuri.

In aggiunta alle motivazioni indicate che stanno alla base della scelta dell'Ente di affidare alla Società Garda Uno il servizio oggetto della presente relazione, si sottolinea che nel corrente anno 2024 si rende necessario procedere a testare l'effettiva funzionalità dei mezzi acquistati, verificandone l'operatività e l'efficienza e possibili soluzioni ad eventuali criticità che dovessero emergere, anche in vista di futuri affidamenti del servizio. In merito, il già richiamato intervento gratuito della partecipata in qualità di stazione appaltante, anche in termini di contributo tecnico allo sviluppo organizzativo del servizio - che altrimenti la Provincia avrebbe dovuto necessariamente ricercare presso soggetti terzi con conseguente aggravio dei costi - risulta fondamentale e coerente con principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'agire amministrativo.

Conclusioni ed esito della verifica

In considerazione delle plurime motivazioni sopra esposte si ritiene che l'affidamento alla partecipata Garda Uno S.p.A., nelle vesti di società "*in house*", risulti in linea con i principi dettati dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali.

Si ritiene infatti che sussistano le ragioni richieste per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello *in house providing*, per il periodo indicato (fino al 31/12/2024), anche in ragione del fatto che il modello *in house providing* consente di effettuare sui servizi un maggiore e più penetrante controllo, più incisivo e profondo data la posizione di socio. Inoltre, la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- possedere una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- capacità di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio e nello specifico verificare la funzionalità dei nuovi mezzi

Pur in assenza di un Mercato per il Servizio, che non consente di effettuare un paragone diretto tra i modelli gestionali previsti dalla normativa, anche alla luce delle peculiarità del bacino gardesano, lo sviluppo dei costi previsti dal Contratto di Servizio appare logico e coerente con le risultanze contabili inviate dal Gestore nel corso degli anni a supporto dell'andamento economico del Servizio stesso e con le previsioni a breve termine. Inoltre, rappresentano una quota parte del Bilancio di Esercizio del Gestore "*in house*" in considerazione del fatto che Garda Uno S.p.A. è anche soggetto regolato da ARERA per le attività Energia e Rifiuti e quindi soggetta alle regole di Unbundling Contabile con l'applicazione della separazione contabile regolatoria.

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione provinciale, l'affidamento diretto "*in house*" dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio.

Brescia,

Il Dirigente
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Dott. Riccardo M. Davini

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Attività di pulizia delle acque superficiali del lago di Garda
Importo dell'affidamento	Euro 138.600,00 (IVA esclusa) Euro 126.000,00 a carico della Provincia Euro 12.600,00 a carico di Garda Uno S.p.A.
Ente affidante	Provincia di Brescia P. I.V.A. 03046380170 C.F. 80008750178
Tipo di affidamento	Affidamento in House
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)
*Solo in caso di affidamento <i>in house</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Garda Uno S.p.A. sede legale: Padenghe sul Garda, via Italo Barbieri 20 P/IVA 00726790983 • Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo 9,76% • Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: art.5 dello Statuo: "Controllo dei soci (controllo analogo)" • Patti Parasociali approvati con Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 10.02.2022 • Art. 6 "capitale sociale a partecipazione totalitaria pubblica" e 30 dello Statuo "Distribuzione degli utili" • La Società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta, sia per mezzo di Società controllate e/o collegate, di una serie di attività elencate nel dettaglio all'art 4 dello Statuto inerenti prevalentemente le risorse idriche e attività di igiene urbana per affidamenti anche superiori alle soglie di rilevanza europea
Durata dell'affidamento	Anno 2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio dell'Area Gardesana comprensivo dei comuni lacustri della Provincia di Brescia

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Dott. Riccardo M. Davini
Ente di riferimento	Provincia Di Brescia – Area del Territorio – Settore Sviluppo
Area/servizio:	Industriale e Paesaggio
Telefono:	0303749739
Email/PEC	rdavini@provincia.brescia.it
Data di redazione	26/03/2024